

ALLEGATO "Q" -----
AL REP.21860 -----
E RACC.9061 -----

----- GARFAGNANA ECOLOGIA AMBIENTE S.r.l. - G.E.A. Srl -----
----- STATUTO -----

Articolo 1 - Costituzione e denominazione. -----

1. E' costituita una società a responsabilità limitata sotto la denominazione sociale: "Garfagnana Ecologia Ambiente S.r.l." e in forma abbreviata "G.E.A. S.r.l." -----
2. La società è a partecipazione totalmente pubblica. -----

Articolo 2 - Sede. -----

1. La società ha sede legale nel Comune di Castelnuovo di Garfagnana (LU) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di attuazione del Codice Civile. -----
2. La società potrà aprire uffici, stabilimenti e sedi secondarie su tutto il territorio della Provincia di Lucca, con decisione dell'Organo amministrativo. -----
3. Il domicilio dei soci per tutti i rapporti con la società è quello risultante dal libro dei soci. -----

Articolo 3 - Durata. -----

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2050 e tale durata potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea. --

Articolo 4 - Soci e controllo pubblico. -----

1. Possono essere soci della società gli enti locali e le altre pubbliche amministrazioni del territorio della provincia di Lucca nonché soggetti da loro partecipati purché a capitale interamente pubblico. -----
2. La società manterrà la partecipazione interamente pubblica del capitale sociale ai sensi di quanto specificato nell'art. 6 del presente statuto. -----
3. La società opera secondo le modalità proprie degli affidamenti diretti rispondenti al modulo cosiddetto "in house providing" e pertanto i soci pubblici esercitano sulla società - congiuntamente o singolarmente - un controllo "analogo" a quello esercitato sui propri servizi. -----
4. La società realizza la parte prevalente della propria attività in favore o su richiesta dei soci, titolari del capitale sociale. -----
5. Il controllo "analogo" è esercitato da parte dei soci con strumenti, modalità e frequenza indicati nel presente statuto e concernenti, a titolo meramente esemplificativo, la consultazione della società, la gestione del patrimonio conferito, l'organizzazione e/o l'acquisto dei servizi e dei progetti affidati, l'andamento generale della gestione e le concrete scelte operative, l'audizione dell'Amministratore Unico. -----
6. Il controllo "analogo" si intende esercitato dai soci tramite tutte le disposizioni contenute nel presente

statuto, nel Regolamento e nei documenti da essi richiamati che consentono il governo della società da parte dei soci; in particolare, esso si intende esercitato mediante il diretto e concreto coinvolgimento dell'Organismo di Controllo Analogo Congiunto (OCAC) , di cui al successivo articolo 6, in forma di indirizzo (controllo preventivo), di monitoraggio (controllo contemporaneo o concomitante) e di verifica (controllo successivo). -----

7. Il controllo preventivo si intende esercitato quando l'OCAC e/o i soci singolarmente ricevono dalla società la documentazione necessaria all'adozione delle decisioni di principale rilevanza per la gestione della società e dei servizi ad essa affidati. -----

8. Il controllo contemporaneo si intende esercitato quando l'OCAC e/o i soci singolarmente ricevono dalla società periodici e regolari aggiornamenti, anche mediante la produzione e la diffusione di adeguata documentazione, sull'andamento della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati. -----

9. Il controllo successivo si intende esercitato quando la società presenta all'OCAC e/o ai soci singolarmente il resoconto periodico della gestione della società stessa e dei servizi ad essa affidati secondo le frequenze, le modalità ed i contenuti che saranno individuati dallo stesso OCAC. -----


Articolo 5 - Controllo analogo. -----

1. Il controllo analogo è di norma esercitato sulla società in forma congiunta da tutti gli enti soci e può altresì essere esercitato anche dai soci singolarmente con le modalità prevista dal successivo comma 4. -----

2. Al fine di consentire agli enti soci di esercitare efficacemente sulla società un controllo analogo a quello che gli stessi enti esercitano sui propri uffici: -----

a) la società redige, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, una Relazione semestrale illustrativa sullo svolgimento dei servizi ad essa affidati e sull'andamento patrimoniale, economico e finanziario della società, entrambi riferiti al precedente semestre solare (rispettivamente, luglio-dicembre e gennaio-giugno), evidenziando gli eventuali scostamenti significativi rispetto al Piano Operativo Annuale di Gestione di cui alla successiva lettera c); -----

b) la Relazione illustrativa semestrale dovrà essere trasmessa all'OCAC per un esame congiunto con la società in seguito al quale l'OCAC redigerà una propria relazione che provvederà ad inviare entro i successivi 20 giorni agli enti soci; gli enti soci potranno formulare all'OCAC le proprie eventuali osservazioni che saranno trasmesse alla società affinché essa ne tenga conto nella predisposizione del POAG di cui al successivo comma; -----



c) la società predispone con la collaborazione dell'OCAC, entro il 5 novembre di ogni anno, la proposta del Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) per l'esercizio successivo corredato dal conto economico previsionale, dal rendiconto finanziario previsionale e dall'eventuale Piano degli Investimenti; -----

d) la società dovrà convocare entro il 20 novembre di ogni anno l'assemblea dei soci per l'approvazione del POAG, unitamente ad apposita relazione illustrativa dell'OCAC, per l'anno successivo. -----

3. La società dovrà inoltre inviare all'OCAC, con modalità e termini fissate dallo stesso OCAC, copia della seguente documentazione: -----

a) determinazioni assunte dall'organo amministrativo; -----

b) verbali e deliberazioni assunte dall'assemblea dei soci; -

c) verbali e deliberazioni assunte dal Collegio sindacale, se esistente. -----

4. Il controllo analogo può anche essere esercitato sotto forma di controllo individuale da parte dei singoli soci purchè tale controllo non sia ridondante rispetto all'esercizio in forma congiunta e non comporti un obiettivo eccessivo aggravio degli oneri, delle procedure e delle attività richieste alla società. -----

Articolo 6 - Organismo di Controllo Analogo Congiunto -----

1. L'organismo di controllo analogo congiunto è nominato dai soci ed è composto da un minimo di tre (3) membri ad un massimo di membri pari al numero dei soci. Esso dura in carica tre (3) anni ed i suoi componenti sono rinominabili. -

2. L'organismo di controllo analogo congiunto regolerà la propria attività in conformità alla convenzione pubblica adottata dai soci ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e secondo quanto previsto da apposito Regolamento adottato dai medesimi enti soci. -----

3. L'attività di controllo analogo avviene nel rispetto delle attribuzioni e delle competenze di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. 267/2000 e con il coinvolgimento, di volta in volta, dei soggetti o degli organi indicati da appositi atti di indirizzo, deliberazioni o regolamenti dei soci affidanti il servizio pubblico. -----

4. L'organismo di controllo analogo congiunto articolerà la propria attività su più livelli: -----

a) governance, con specifico riferimento alla gestione strategica della società; -----

b) gestione economico-amministrativa, con specifico riferimento alla gestione amministrativa e contabile della società; -----

c) gestione tecnica-amministrativa, con specifico riferimento alla gestione tecnica ed alla implementazione dei servizi affidati; -----

d) supporto alla società e verifica della corretta

applicazione delle specifiche disposizioni amministrative previste per le "società pubbliche". -----

5. L'organismo di controllo analogo, qualora ravvisi, nell'esercizio della propria attività di indirizzo e di controllo, eventuali irregolarità, dopo aver esperito ogni utile confronto volto al chiarimento con la società, provvede prontamente a segnalarle agli organi delle amministrazioni socie anche tenuto conto della natura delle irregolarità riscontrate. -----

6. L'organismo di controllo analogo congiunto e/o i soci singolarmente hanno accesso a tutti gli atti della società, compresi quelli di natura contrattuale, pur nel rispetto dei necessari principi di riservatezza da adottare nella consultazione e nella diffusione degli stessi al fine di non arrecare danno alla società. -----

Articolo 7 - Oggetto. -----

1. La società ha per oggetto: -----

a) la gestione integrata ed unitaria di tutte le attività ed i servizi ecologici e ambientali, in particolare quelli relativi alla raccolta, trasporto, smaltimento, trattamento, stoccaggio, recupero e riciclaggio dei rifiuti e di tutte le attività ad essi connesse ivi comprese le attività di bonifica, di ripristino ambientale e di igiene urbana. In particolare la società potrà effettuare le attività di: -----

- progettazione e gestione di aree e di impianti di raccolta, selezione, trattamento, riciclaggio, recupero e smaltimento dei rifiuti, e di ogni altra attività prevista ed indicata dagli allegati B e C alla parte quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; -----

- attività di trasporto conto terzi legata al servizio di cui trattasi; -----

- promozione e coordinamento di iniziative pubbliche e private dirette a favorire una minor produzione di rifiuti, incremento delle raccolte differenziate, ottimizzazione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti, anche con la gestione unitaria ed integrata dei servizi relativi alla raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati in forma indifferenziata e differenziata, raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio, spazzamento e lavaggio delle strade, rimozione dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su aree pubbliche o private ad uso pubblico, raccolta dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni o comunque da attività cimiteriali, gestione distinta dei rifiuti urbani pericolosi; -----

- gestione della fiscalità locale e dell'attività cartografica-informativa del territorio, relativamente alle materie di competenza; -----

- comunicazione e l'educazione ambientale; -----

- attività di bonifica e di ripristino ambientale di aree e siti inquinati; -----

- costituzione e partecipazione a consorzi, associazioni e ad altri soggetti giuridici comunque obbligatori per legge e strettamente connessi all'attività istituzionale; -----

- la promozione e lo svolgimento di ogni altra iniziativa comunque connessa con i fini sociali. -----

b) l'affidamento dei servizi e delle attività alla Società potrà avvenire direttamente da parte di tutti i soci enti locali possessori di quote in quanto soggetti in grado di controllare la gestione della società e dunque di utilizzarla come strumento di gestione diretta. -----

c) fermo in ogni caso il rispetto delle inderogabili norme di legge che riservano determinate attività a specifiche categorie di operatori, l'organo amministrativo, se la legge lo consente, sulla base degli indirizzi assembleari e degli strumenti programmatici, può compiere tutti gli atti necessari od opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale e così fra l'altro: -----

- compiere operazioni immobiliari, commerciali, bancarie e ipotecarie; -----

- ricorrere a forme di finanziamento con Istituti di credito, banche, società e privati, concedendo le eventuali opportune garanzie reali; -----

- assumere o cedere, direttamente ed indirettamente, partecipazioni ed interessenza in società, imprese, consorzi o associazioni e comunque in altri soggetti giuridici aventi l'oggetto o le finalità uguali, simili, complementari, accessorie, strumentali ai propri, nonché costituire e /o liquidare i soggetti predetti il tutto nel rispetto e nei limiti di cui all' art. 2361 c.c.; -----

- instaurare e sviluppare rapporti di collaborazione con le amministrazioni statali, regionali e provinciali, nonché con gli altri enti pubblici e le Università, e stipulare con essi convenzioni e accordi di collaborazione in genere. -----

d) La Società non potrà estendere la propria attività al di fuori dell'ambito territoriale di riferimento. -----

e) La società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui al presente articolo, incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati. -----

f) La società può espletare, direttamente ed indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie ai servizi di cui al presente articolo, comprese le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa, nonché le attività di diritto privato utili ai propri fini. -----

Articolo 8 - Capitale. -----

1. Il capitale della Società è di Euro 80.800,00 (euro ottantamilaottocento/00). -----

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato o ridotto una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea. -----

3. Non produce effetti, nei confronti della società, il trasferimento di quote di capitale a soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 4 comma 1 del presente statuto. ----

Articolo 9 - Quote sociali. -----

1. I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. ----

2. La cessione delle partecipazioni da parte dei soci è possibile solo a favore di enti pubblici appartenenti all'ambito territoriale di riferimento fatto salvo il diritto di prelazione per gli enti soci regolarmente iscritti al libro dei soci. -----

3. A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione alla società e a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indicando l'ente acquirente, il corrispettivo minimo e le eventuali condizioni dell'alienazione. -----

4. La prelazione da parte dei soci dovrà essere esercitata mediante comunicazione da spedirsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al socio cedente e agli altri soci nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione pena la decadenza dal diritto di prelazione. --

5. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta; potrà essere esercitato il diritto di prelazione da parte dei soci anche in relazione alle quote per le quali gli altri soci non abbiano esercitato il rispettivo diritto di prelazione. Non è ammessa la prelazione parziale. -----

6. Qualora gli altri soci non esercitino la prelazione entro il termine di cui sopra, la partecipazione o parte di essa potrà essere trasferita a terzi, nei limiti di cui al presente statuto, entro il perentorio termine di trenta (30) giorni al prezzo ed alle condizioni di cui alla comunicazione effettuata ai soci. -----

Articolo 10 - Recesso ed esclusione del socio. -----

1. Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e in caso di revoca da parte dell'amministrazione sociale dell'affidamento del servizio pubblico; in questa ultima ipotesi con un preavviso non inferiore ad un (1) anno e con decorrenza dall'esercizio successivo al predetto termine. -----

2. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione o dal fatto che legittima il recesso o dalla sua trascrizione

nel libro delle decisioni dei soci; ove l'iscrizione non sia richiesta o infine, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima. -----

3. Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima. -----

4. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dar luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto a conoscenza. -

5. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci. -----

6. Non sono previste cause di esclusione, salvo la perdita dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1 del presente statuto.

7. Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale in conformità al disposto dell'art. 2473 del Codice Civile, ad eccezione del caso di recesso per revoca dell'affidamento del servizio per cui al socio receduto il rimborso avverrà in proporzione al mero patrimonio netto contabile. -----

Articolo 11 - Titoli di debito. -----

1. La società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 del Codice civile determinando le condizioni del relativo collocamento. -----

2. La delibera per l'emissione di obbligazioni è riservata alla competenza esclusiva dell'Assemblea straordinaria. In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta a norma dell'articolo 2436 del codice civile. -----

3. Con successiva modifica del presente statuto può essere conferita facoltà agli amministratori di emettere una o più volte obbligazioni, convertibili o meno, per un ammontare e per il periodo massimo fissato nella delibera. -----

Articolo 12 - Contributi alla società. -----

1. La società può ricevere, da parte di soci e di terzi, contributi finalizzati alla realizzazione o allo sviluppo dell'attività prevista nell'oggetto sociale. -----

2. L'amministratore unico deve dare atto della economicità nella delibera di approvazione dei progetti e delle attività finanziate con i contributi di cui al comma 1. -----

Articolo 13 - Organi della società. -----

1. Sono organi della società: -----

a) l'Assemblea dei soci; -----

b) l'Amministratore unico; -----

c) il Collegio sindacale, se nominato; -----

d) il Direttore Generale, se nominato. -----

Articolo 14 - Assemblea dei soci. -----

1. L'Assemblea dei soci decide sulle materie di competenza riservate dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli

argomenti riconducibili alla logica del controllo analogo e su quelli che l'organo amministrativo o l'OCAC vorranno sottoporre alla sua approvazione. -----

2. Per le decisioni, assunzioni e deliberazioni dell'Assemblea deve essere tenuto conto delle competenze degli organi di riferimento di cui agli articoli 42, 48 e 50 del D.Lgs. 267/2000. -----

3. Sono di competenza esclusiva dei soci, oltre alle materie ad essi riservate dalla legge, le decisioni aventi ad oggetto: -----

a) la determinazione dell'eventuale compenso e del trattamento dei rimborsi spese e delle spese per trasferte e missioni dei componenti l'organo amministrativo; -----

b) l'approvazione del POAG della società di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) del presente statuto; -----

c) le decisioni in merito alla assunzione di prestiti o affidamenti superiori ad euro cinquecentomila (euro 500.000,00); -----

d) l'alienazione di beni immobili disponibili di proprietà della società; -----

e) l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni in altre società. -----

Articolo 15 - Diritto di voto e deleghe. -----

1. Hanno diritto di voto gli enti soci iscritti nel libro dei soci. -----

2. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione alla società. -----

3. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio mediante delega scritta che deve essere conservata dalla società. ----

4. La rappresentanza può essere conferita anche ad amministratori dell'amministrazione socia. -----

5. Gli amministratori e i dipendenti della società non possono rappresentare i soci in Assemblea. -----

Articolo 16 - Modalità delle decisioni dei soci. -----

1. Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante deliberazione assembleare ovvero mediante consultazione scritta ovvero mediante consenso espresso per iscritto. ----

2. La decisione dovrà essere assunta sotto forma di delibera assembleare quando sussista obbligo per legge di delibera assembleare o quando la forma assembleare venga richiesta dall'organo amministrativo o da un numero di soci che rappresentino almeno un terzo del capitale. -----

3. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione e risultati con chiarezza il consenso; la decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di

più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza prevista per la delibera assembleare avente il medesimo oggetto. -----

4. I sindaci, ove nominati, devono poter visionare il testo della decisione prima che questa sia sottoposta ai soci ed hanno un termine di cinque giorni per effettuare osservazioni. Le osservazioni o la non effettuazione di osservazioni devono risultare dal testo della decisione sottoscritto dai soci. -----

5. Il procedimento deve concludersi entro quindici (15) giorni dal suo inizio. Le decisioni devono essere trascritte nel libro delle decisioni dei soci e la documentazione della decisione deve essere conservata dalla società. -----

6. Ove le decisioni dei soci vengano adottate mediante deliberazione assembleare, l'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo secondo le modalità di cui al successivo art. 15. -----

7. Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale nonché l'intero organo amministrativo e i sindaci ovvero sia l'organo amministrativo che i sindaci, ove nominati, siano stati informati e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Se l'organo amministrativo o i sindaci non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. -----

Articolo 17 - Convocazione dell'Assemblea dei soci. -----

1. L'Assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante avviso comunicato al socio, a tutti gli amministratori e ai sindaci effettivi, con mezzi (pec, raccomandata, telegramma, telefax) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto (8) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo di convocazione. Nello stesso avviso saranno indicati il giorno, il luogo e l'ora per l'eventuale adunanza in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. ----

2. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio entro il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale salva la possibilità di un maggior termine previsti dal 2 comma dell'art. 2364 cod. civ. -----

3. Oltre alle convocazioni previste dalla legge, l'Assemblea è inoltre convocata dall'organo amministrativo entro il venti (20) novembre di ciascun anno solare per l'approvazione del Piano Operativo Annuale di Gestione della

Società per l'esercizio successivo, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera c) del presente statuto. -----

Articolo 18 - Svolgimento dell'Assemblea dei soci. -----

1. L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o, in sua assenza, da persona designata dagli intervenuti. -----

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. -----

3. L'Assemblea è regolarmente costituita e delibera secondo le maggioranze previste dall'art. 2479-bis del Codice Civile.

4. Le deliberazioni riguardanti le materie di cui ai numeri 4) e 5) del comma 2 dell'art. 2479 del Codice Civile sono validamente assunte con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. -----

5. Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto, che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. -----

6. È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, il principio di buona fede e di parità di trattamento dei soci e concorrano altresì le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: -----

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario; -----

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione; -----

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione; -----

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; -----

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione, salvo che l'Assemblea sia tenuta in forma totalitaria, i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi di audio-videoconferenza collegati, in cui si tiene la riunione. -----

7. Le deliberazioni dell'Assemblea, devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, se

nominato, o dal notaio. -----

8. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. -----

9. Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle deliberazioni dell'Assemblea. -----

Articolo 19 - Organo amministrativo. -----

1. La società è amministrata da un Amministratore unico. ----

2. Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che si trovano in particolari condizioni previste da specifiche norme di legge.

3. L'amministratore unico dura in carica a tempo indeterminato o per il diverso periodo stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e, in tal caso, può essere rinominato. -----

4. L'assemblea che nomina l'amministratore unico provvede a determinarne il compenso annuale, in misura non superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente *ratione temporis* in materia, nonché gli eventuali rimborsi delle spese. -----

5. La cessazione dell'amministratore unico ha effetto dal momento in cui esso è stato sostituito. -----

6. La revoca dell'amministratore unico spetta all'Assemblea dei soci e può avvenire anche prima della scadenza naturale del mandato, anche in assenza di giusta causa. In caso di revoca, nulla è dovuto al componente dell'organo amministrativo revocato a titolo di risarcimento del danno eventualmente causato dalla mancanza della giusta causa di revoca, intendendosi l'assunzione dell'incarico di amministrazione nella presente società come accettazione della presente clausola e, pertanto, come rinuncia all'eventuale diritto al risarcimento del danno provocato dalla revoca senza giusta causa. -----

Articolo 20 - Competenze dell'organo amministrativo e sua modalità di funzionamento. -----

1. L'amministratore unico è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta ed ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi quelli che la legge o lo statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea dei soci. -----

2. L'OCAC può prevedere, per specifiche materie o per particolari affari, che l'amministratore unico adotti proprie determinazioni, verbalizzandone il contenuto sull'apposito libro, adottando le medesime modalità previste per la convocazione ed il funzionamento dell'Organo amministrativo. -----

3. In ottemperanza all'obiettivo di garantire un efficace monitoraggio e controllo da parte dei soci affidanti il servizio pubblico, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 del presente statuto, l'organo amministrativo provvederà allo svolgimento delle seguenti attività: -----

a) la redazione, entro il 15 aprile ed entro il 15 ottobre di ogni anno, di una Relazione semestrale illustrativa sullo svolgimento dei servizi affidati alla società e sull'andamento patrimoniale, economico e finanziario della stessa come indicato nel precedente articolo 5, comma 2, lettera c); -----

b) la trasmissione della Relazione illustrativa semestrale all'OCAC per l'esame congiunto della stessa; -----

c) la predisposizione, con la collaborazione dell'OCAC, entro il 5 novembre di ogni anno, della proposta del Piano Operativo Annuale di Gestione (POAG) per l'esercizio successivo corredato dal conto economico previsionale, dal rendiconto finanziario previsionale e dall'eventuale Piano degli Investimenti; -----

d) la convocazione, entro il 20 novembre di ogni anno, dell'assemblea dei soci per l'approvazione del POAG per l'anno successivo; -----

e) La trasmissione all'OCAC, con modalità e termini fissate dallo stesso OCAC, di copia della eventuale documentazione specificamente richiesta. -----

Articolo 21 - Poteri dell'Amministratore Unico. -----

1. La firma sociale e la legale rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano all'Amministratore Unico il quale ha facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie ed amministrative, nominando avvocati e procuratori alle liti. -----

2. La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati nell'atto di nomina. -----

Articolo 22 - Decisioni dell'Organo amministrativo. -----

1. Le determinazioni eventualmente assunte dall'Amministratore Unico sono trascritte su un apposito libro. -----

Articolo 23 - Direttore Generale. -----

1. L'Assemblea dei soci può nominare un Direttore Generale. -

2. Il Direttore Generale si impegna a svolgere la prestazione di lavoro in modo altamente professionale in favore della Società svolgendo le funzioni di cui all'art. 2396 del codice civile. -----

3. Nell'ambito di tale attività il Direttore Generale, in base alle direttive generali e di semplice indirizzo dell'amministratore unico svolge l'attività di alta gestione della Società e si trova al vertice della gerarchia dei lavoratori della stessa operando in rapporto con l'amministratore unico e dando attuazione alle direttive generali dallo stesso impartite. -----

4. In caso di sua assenza o impedimento, le funzioni di cui al presente articolo e comunque tutte quelle definite dal presente incarico verranno svolte dall'Amministratore unico. -

5. Il Direttore Generale è competente e responsabile del funzionamento tecnico dei servizi affidati, ne sovrintende e ne coordina la gestione. Lo stesso potrà porre in essere tutti i provvedimenti opportuni e necessari per la normale gestione della Società secondo gli indirizzi dell'amministratore unico e nell'ambito dell'attuazione degli accordi e dei contratti di servizio comunque stipulati dalla Società per il raggiungimento dei suoi fini. -----

Articolo 24 - Collegio sindacale. -----

1. Il controllo legale dei conti, ove obbligatorio per legge, è affidato ad un Collegio sindacale che si compone di tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. -----

2. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due membri supplenti, tutti iscritti nel registro dei revisori contabili. -----

3. I componenti ed il Presidente del Collegio Sindacale sono nominati dall'Assemblea ordinaria. -----

4. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione, decadono dall'ufficio. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio, decade dall'ufficio. ----

5. Il compenso dei membri del Collegio Sindacale è determinato ai sensi dell'art. 2402 del Codice Civile. -----

6. La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale. -----

7. I membri supplenti sono nominati dall'Assemblea dei soci.

8. I sindaci durano in carica tre (3) esercizi e sono rinominabili e rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. la cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----

9. La revoca dei sindaci avviene ai sensi dell'art. 2449, comma 2 del Codice Civile solo per giusta causa. -----

10. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi

sindaci restano in carica fino alla nuova nomina per l'integrazione del Collegio, da richiedersi agli enti competenti da parte dell'amministratore unico, nei successivi trenta (30) giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. -----

11. L'Assemblea nomina, altresì, il Presidente del Collegio sindacale che dura in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea stessa e comunque non superiore a tre (3) esercizi. -----

12. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età. -----

13. Il Collegio sindacale assolve a tutte le funzioni di legge e delle sue attività deve essere compilato verbale da trascrivere nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio sindacale. -----

Articolo 25 - Gestione operativa. -----

1. Ai fini del corretto svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale la società si dota di uno staff operativo di personale con adeguata preparazione tecnico-professionale, selezionato nel rispetto dei principi di trasparenza e di parità di condizioni e coordinato dal Direttore Generale o da un Direttore Tecnico in possesso dei requisiti necessari per sovrintendere alla gestione del servizio pubblico affidato e delle altre attività previste dall'oggetto sociale. -----

Articolo 26 - Il bilancio. -----

1. Gli esercizi sociali si chiudono il trentuno (31) dicembre di ciascun anno solare. -----

2. L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, corredato della relazione sulla gestione o della nota integrativa opportunamente integrata con le specifiche informazioni in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

3. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta (180) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a giudizio dell'organo amministrativo solo nei casi indicati dalla legge. -----

4. L'organo amministrativo deve segnalare, nella propria relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata), le ragioni della dilazione. -----

Articolo 27 - Ripartizione degli utili. -----

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il cinque per cento (5%) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto (1/5) del capitale, saranno destinati ad apposita riserva ordinaria. --

Articolo 28 - Scioglimento. -----

1. La società si scioglie per i casi previsti dalla legge e

con deliberazione dell'Assemblea dei soci. -----

2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori, determinando: -----

a. il numero dei liquidatori; -----

b. in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento dell'Organo amministrativo, in quanto compatibile; -----

c. i soggetti ai quali spetta la rappresentanza della società; -----

d. i criteri in base ai quali debba svolgersi la liquidazione; -----

e. gli eventuali limiti ai poteri dei liquidatori; -----

f. il compenso ed i rimborsi spese spettanti ai liquidatori. -

3. Qualora l'Assemblea dei soci non raggiunga un accordo sulla nomina dei liquidatori, questi saranno nominati dal Presidente del Tribunale competente sul Comune in cui la società ha la sede legale. -----

Articolo 29 - Norma finale. -----

1. Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata e, ove queste non dispongano, quelle in materia di società per azioni in quanto applicabili per analogia. -----

F.TO - FRANCESCO PIFFERI GUASPARINI -----

" - PUPPA MARIO -----

" - ANDREA TAGLIASACCHI -----

" - GASPARI DANIELE -----

" - LUNARDI MORENO -----

" - DAVID SAISI -----

" - NICOLA POLI -----

" - RINO SIMONETTI -----

" - PAOLO FANTONI -----

" - ANGELINI FRANCESCO -----

" - PIER ROMANO MARIANI -----

" - PUGLIA MARIO -----

" - TAMAGNINI DORINO -----

" - GIUSEPPE PATERNO' -----

" - NOTAIO MASSIMO CARIELLO (Sigillo) -----

----- * * * -----

Io sottoscritto Dott. Massimo Cariello notaio in Pisa, con studio ivi, Lungarno Mediceo n.16, iscritto al ruolo del Distretto Notarile di Pisa, certifico che la presente copia, composta di sei fogli, è conforme alle corrispondenti parti dell'originale, regolarmente sottoscritto, custodito in deposito della mia raccolta. Le parti omesse non contraddicono il contenuto di quanto sopra riportato. -----

Si rilascia per uso *esecutorio della legge*
Pisa, 20 febbraio 2015